

388755

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 492

Brindisi, li 9.8.51

AL SIG. Pi. Giovanni Angelo

Lotto 16° Scala B Int. 1

Via M. Achiano

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.434 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.20.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8331 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.434</u> vano per vani <u>5.20</u>	£. <u>7.457</u>
b- Canone consumo acqua normale.....		£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....		£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....		£. <u>224</u>
		<u>8.331</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e(3) ed il

Sig. DI GIOVANNI ANGELO

convenzioni che(4) hanno avuto

esecuzione col giorno(5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. I/B del I6° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 4850 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.560

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto

IL DENUNZIANTE (7)
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1963

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecento x

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

(*) Bollo a

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 24.11.1901, n. 1236)

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(note)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Art. del campione unico

(1) 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 302)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

(2) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

(3) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

(5) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. DE GIOVANNI ANGELO

(6) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1962

(8) Firma del denunziante o dei denunzianti.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/1 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

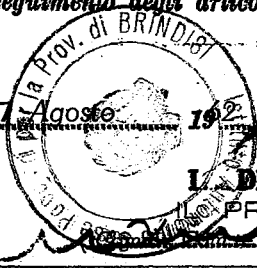
Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7457 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, 1969.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962



L. DENUNZIANTE.....(7)

PRESIDENTE

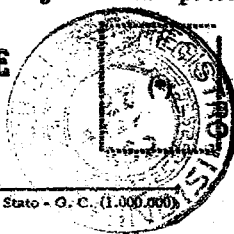
Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 al N. 2458

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duecentotrenta

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE RICELENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono _____

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capovero, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. DI GIOVANNI Angelo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/B del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.332 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 72 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60



IL DENUNZIANTE
(Com.te) Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 111

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni G. G. G.)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

I L sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o del denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra ess o denunziant e(3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. DI GIOVANNI Angelo

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1/8 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Imp. Adriano

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 7.332 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 22 AGO 1959



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

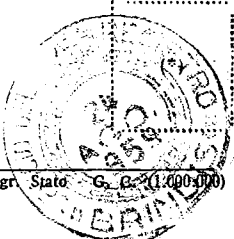
Registrata la presente denuncia, add 24 AGO 1959 al N. 824

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE
Giovanni Calasso



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e separate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

di sensi dell'art. 74 legge del registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant. e (3) ed il

Sig. Di Gio. Vanni' Angelo

..... convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58...

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 91 del 16° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi. Via S. Adriano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 7.339 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 28-10-1958 19 58...

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29-10-1958

vol. 11 Bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire Centocinquanta

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

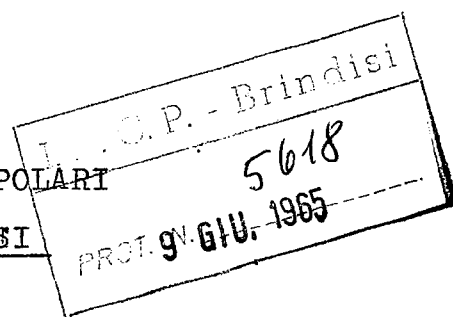
Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI



A R
Il sottoscritto De Giovanni Angelo, nato a Lecce
l'II/IO/I9I9, assegnatario di un alloggio sito in via
Orazio Flacco n°3I/B(lotto I6°), chiede a codesto Istituto
il rimborso del deposito cauzionale effettuato a titolo
di garanzia il 9/4/I957 all'atto del contratto in loca-
zione.

Lo scrivente fa presente che detto alloggio in
data I/7/I963 gli è stato concesso in proprietà ai sensi
del D.P.R. 27/4/I962.

Brindisi, li 8 Giugno I965.

Con osservanza

De Giovanni Angelo

M

*La prov. cent. Fin. 12
di 18-6-65*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot. n. 3107
Ufficio Amm. vo

Brindisi, li

8 APR. 1957

AL SIG.

VIA

Giuseppe Antonio
Quilici 10 scalo 7
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Imperatore Adriano lotto 16 scala B interno 1. =

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5,20. =

La invito, pertanto, a presentarsi alla sede di questo Istituto, via Casimiro n. 3 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi", per l'ammontare di £. 23.208 come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 APR. 1957</u>	al	<u>10 MAG. 1957</u>
£.	<u>1410</u>	vano x vani	<u>5,20</u>
		£.	<u>7.272</u> =
b) - canone consumo acqua normale		"	<u>450.</u> =
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale		"	<u>50.</u> =
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			<u>21.156</u> =
e) - deposito spese contrattuali		"	<u>I.000.</u> =
f) - I.G.E. 3% su a)		"	<u>220</u> =
T o t a l e			
		£.	<u>23.208</u> =

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 17 APR. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

13/12/56

239
12-18

171

All' Istituto autonomo case popolari
Brusconi

Il sottoscritto D. Giovanni Orsola
fu Orsola, inoltra domanda al fine
di avere cambiato l'alloggio che allo stato
attuale occupa sito in Via Emilia n°
110 int. 1, gestito da questo Istituto,
con un alloggio di recente costruzione,
lotto 15 e 16 come risulta dal fausto del
conccorso in data 19. 11. 1956, tenuto pre-
sente che lo scrivente ha il figlio Orsola
di anni 8 affetto da paralisi cerebrale
spastica come risulta dal certificato
rilasciatogli dal Dott. Enrico Donato.

Il sottoscritto, dovendo acquistare una
carrozzella per paralitici per il figliuolo
è impossibilitato nell'utilizzarla, dato
che l'alloggio che attualmente occupa
trovarsi al 3° piano. Pertanto desidererebbe
avere un alloggio in uno dei lotti sopra-
indetti al piano rialzato per poter con-
fondere fatica trasportarla per i debbi regni
del figliuolo.

Allega alla presente assegno bancario
di L. 1000 (Mille) n° 080746 -

/s/



Il Procuratore del Registro

CITTÀ DI BRINDISI

è composta come segue:

[illegible]

Eventuali annotazioni:

alloggio

Brindisi, li

2 - 2 - 1954



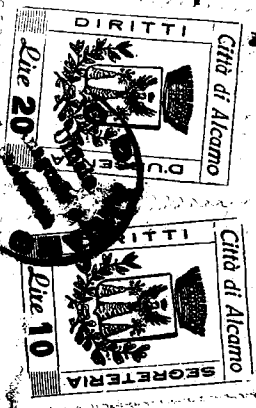
P. IL SINDACO
 MASSIMO IL SINDACO STATIST.
 (Francesco Ricci)



MUNICIPIO DI ALCAMO

UFFICIO ANAGRAFE STATISTICA

Registrato al N. 215



Visto il foglio di famiglia N. 8838

IL SINDACO

CERTIFICA

che la famiglia del Sig. *Alcamo Celia*

Via *P. Russo*

N. 25 è così composta:

N. d'ord.	Relazione di parentela	COGNOME E NOME	Paternità	Maternità	Stato Civile	Professione o condizione econ.	NASCITA Luogo	Data	Note
1	CF	<i>Alcamo Celia</i>	<i>Antonio</i>	<i>Luciana</i>	<i>ced</i>	<i>catalunga</i>	<i>Alcamo</i>	<i>18-4-1913</i>	
2		<i>De Gennaro</i>	<i>Angelo</i>	<i>Alcamo Celia</i>	<i>ced</i>		<i>Alcamo</i>	<i>20-1-1914</i>	
3		<i>De Gennaro</i>	<i>Luciana</i>	<i>Alcamo Celia</i>	<i>ced</i>		<i>Alcamo</i>	<i>2-1-1951</i>	
4		<i>De Gennaro</i>	<i>Giustina</i>	<i>Alcamo</i>	<i>ced</i>	<i>partenita</i>	<i>Alcamo</i>	<i>1-3-1887</i>	
5		<i>De Gennaro</i>	<i>Giuseppe</i>	<i>Alcamo Celia</i>	<i>ced</i>	<i>catalunga</i>	<i>Alcamo</i>	<i>2-8-1890</i>	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso

Alcamo, li *5-2-1954*

L'impiegato Responsabile

Concessionario Alcamo per popolare



IL SINDACO

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE
(G. Geronzi)

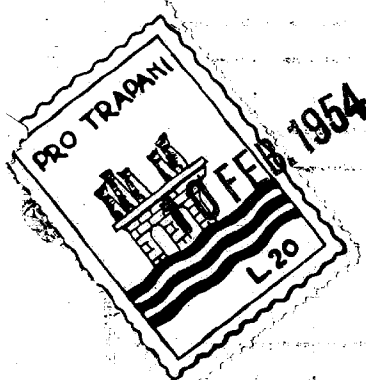
5/

QUESTO SI LEGALIZZA LA FIRMA DEL
SIG. Geraci - Delep. Sup.
DEL COMUNE DI Alcamo

Trapani, li 10 FEB. 1954 19

IL PREFETTO

[Signature]



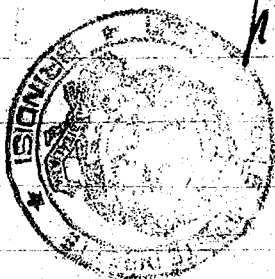
Ufficio Provinciale delle Imposte Dirette

BRINDISI

S I C E R T I F I C A

che il signor Alagona Clelia fu Gaetano
non è iscritto nei ruoli della imposta fabbricati,
né in quelli delle imposte dirette per un reddito
imponibile superiore a L. 150.000.-
Nel computo del reddito non si tiene conto delle
quote relative a redditi di lavoro.
Si rilascia per una assegnazione alloggio.
Brindisi, 15 febbraio 1954

IL DIRETTORE REGGENTE



Mod. 24 n° 9400

2

Ufficio Direzionale delle Imposte Dirette
BRINDISI

SI CERTIFICA

che il signor *De Giovanni Angelo fu Vincenzo*
non è iscritto nei ruoli della imposta fabbricati,
né in quelli delle imposte dirette per redditi im-
mobili superiori a £ 150.000.-

Nel compute del reddito non si tiene conto delle
quote relative a redditi di lavoro.

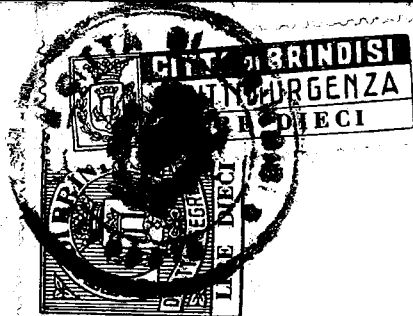
Si rilascia per uso assegnazione alloggio.

Brindisi, 12 febbraio 1954

IL DIRETTORE REGGENTE

Mod. 24 n°

£ 30



00351



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

Certifica

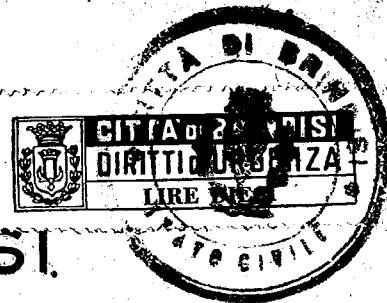
che Sig. *De Giovanni Angelo*
di *In Orsino* e di *Severini Addolorata*
nato il *11-10-1919* nel Comune di *Lecce*
risulta iscritto in questo registro di popolazione dal *30-7-1946*
ed abitante in Via *M. Paenitio 48*, del *20-11-1952*
Si rilascia in carta libera per uso *alloggio*

Brindisi, li *2-2-1954*IL SINDACO
UFFICIO ANAGRAFE, URGENZA, DIECI
(*Francesco Ricci*)

10



N.
Visto per il bollo



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DI STATO CIVILE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i registri di *matrimoni*

che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno *1- dicembre* dell'anno *1954*

è nato in Brindisi:
De Giovanni Giuseppe Mariano

giusta il corrispondente atto iscritto al

numero d'ordine *1420* parte *P*

Rilasciato per uso *alloggio*

Brindisi, *9-11-1954*

L'IMPIEGATO ESTENSORE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE